Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 novembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 808.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, concernente gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in discipline economiche e sociali, sono apportate le seguenti modifiche:

gli insegnamenti, del secondo ciclo, di « storia economica (annuale) » e « storia delle dottrine sociali (annuale) » sono soppressi;

l'insegnamento, del secondo ciclo, di « ricerca operativa (biennale) » muta l'estensione temporale in « (annuale) »;

l'insegnamento, del secondo ciclo, di « storia delle dottrine politiche (annuale) » muta la denominazione in quella di « scienza della politica (annuale) ».

All'art. 55 è inoltre aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà in ogni caso superare venti esami annuali di materie fondamentali e sette esami annuali di materie complementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1982
Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 809.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 76 - nell'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo generale:

elettrodinamica.

Indirizzo applicativo:

elettrodinamica;
plasmi astrofisici;
spettroscopia astronomica;
fisica del sistema solare.

Art. 2.

Art. 78 - nell'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

a) *Per l'indirizzo generale*:

Gruppo *A*:

geometria III;
algebra II;
analisi matematica III;
meccanica razionale II.

b) *Per l'indirizzo didattico*:

Gruppo *A*:

geometria III;
algebra II;
analisi matematica III;
meccanica razionale II.

c) *Per l'indirizzo applicativo*:

Gruppo *A*:

geometria III;
algebra II;
analisi matematica III;
meccanica razionale II.

Art. 3.

Art. 80 - nell'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

ecologia animale;
primatologia;
conservazione della natura;
geografia applicata.

Art. 4.

Art. 82 - nell'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

ecologia umana;
endocrinologia comparata;
genetica dei microorganismi;
biochimica vegetale;
bioelettrochimica;
fisiologia della nutrizione.

Art. 5.

Art. 84 - nell'art. 84, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

geotermia;
geologia marina;
geologia e paleontologia del quaternario;
geologia ambientale;
geologia del sottosuolo;
petrografia applicata;
geochimica organica.

Nello stesso articolo, cambiano denominazione i seguenti insegnamenti complementari:

da « cristallografia strutturistica » a « cristallografia »;

da « minerogenesi » a « minerogenesi e giacimentologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 48

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 27 aprile 1982, n. 282)

Nel testo allegato alla legge 27 aprile 1982, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, par. 1, dove è scritto: « pagati *da* », leggasi: « pagati *ad* »;

all'art. 23:

par. 1, dove è scritto: « *dall'*articolo 6 », leggasi: « *all'*articolo 6 »;

par. 2, dove è scritto: « beni *immobili* », leggasi: « beni *mobili* »;

all'art. 29, par. 3, dove è scritto: « *stabiliscono* », leggasi: « *stabiliranno* »;

all'art. 30, par. 2, dove è scritto: « in vigore *alla* », leggasi: « in vigore *dalla* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1982.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1982 e del 2 giugno 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1982 e del 2 giugno 1983, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	40
grande ufficiale	»	300
commendatore	»	1.500
ufficiale	»	3.000
cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI

(5316)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1982.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle grandi imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, modificata con decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, concernente: « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore »;

Visto in particolare l'art. 3, comma decimo, della predetta norma, che fa obbligo alle imprese con capitale sociale non inferiore a lire 30 miliardi che intendano accedere alle agevolazioni previste dalla norma stessa, di presentare al CIPI ed alla presidenza della commissione parlamentare di cui all'art. 13 della stessa legge n. 675/1977 i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3/675, che prevede l'aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle imprese di cui sopra al 30 aprile di ogni anno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visti i decreti in data 29 aprile 1978, 28 ottobre 1980 e 8 maggio 1981 con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a lire 34650 milioni, 45,015 miliardi e 54,918 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1981 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 16,40 (sedici e quaranta) per cento;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale sociale delle imprese richiamate nelle premesse è elevato, dal 1° maggio 1982, a lire 63,926 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno
SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1982
Registro n. 10 Industria, foglio n. 97

(5337)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1982.

Modalità di versamento mediante delega ad aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazioni integrative dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 20 e 21, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che prevedono la riscossione mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazioni integrative dai contribuenti che intendono definire le pendenze in materia tributaria;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1982, che regola il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 15, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che prevede la devoluzione diretta alla regione Sicilia di una quota pari al 13,60 % del gettito dell'imposta locale sui redditi riscossa nell'ambito della regione;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1982, recante l'approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi che le persone fisiche ed i soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono tenuti ad effettuare in base alle dichiarazioni integrative secondo quanto previsto nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, secondo il disposto dell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Per ciascuna delle imposte e per ciascuno dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Qualora i versamenti riguardino sia l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia l'imposta locale sui redditi, la delega è conferita congiuntamente mediante unico atto per entrambi gli importi da versare.

All'azienda di credito continua a competere la commissione separatamente per ciascuna delle operazioni incluse nella delega medesima ed i relativi versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato vanno eseguiti, distintamente per ciascuna imposta, sull'apposito capitolo di bilancio a norma del successivo art. 4.

La delega deve essere conferita nei termini indicati nell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e nell'art. 6 del decreto ministeriale 28 settembre 1982.

Nell'ipotesi in cui i termini di versamento di cui al comma precedente scadano in giorno non lavorativo per le aziende di credito i termini stessi sono prorogati al giorno lavorativo successivo.

Art. 3.

L'azienda di credito delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo.

L'attestazione, conforme al modello allegato 1, va ritirata contestualmente alla scheda di dichiarazione integrativa per il versamento da eseguire tra il 10 e il 30 novembre 1982, mentre è fornita direttamente dalle aziende di credito per i versamenti delle successive scadenze. Essa deve essere redatta in tre copie da ottenere a ricalco dall'atto di delega rilasciato dal contribuente, una delle quali viene consegnata al contribuente, mentre le altre sono trattenute agli atti della azienda di credito ai fini degli adempimenti rispettivamente dovuti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi; copie ulteriori possono essere utilizzate per la predisposizione dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

L'attestazione deve essere contraddistinta, anche mediante apposito timbro, da un numero di codice atto ad individuare l'azienda delegata e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento; tale indicazione deve essere apposta nello specifico spazio dell'attestazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2.

Art. 4.

Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 1 da parte dell'azienda di credito deve essere effettuato, al netto delle commissioni spettanti, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui provincia ha sede la dipendenza dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro.

I versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere effettuati separatamente da quelli relativi all'imposta locale sui redditi.

I versamenti devono essere effettuati per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui almeno una nel capoluogo.

Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenze nel capoluogo, le dipendenze capofila non devono superare il numero di due. Le dipendenze capofila non aventi sede nel capoluogo possono effettuare il versamento utilizzando il conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sul modello CH/8 nella cui causale di versamento dovranno riportarsi con timbro conforme ai tracciati di cui al punto 1 dell'allegato 3, le indicazioni ivi risultanti, a seconda che si tratti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta locale sui redditi.

Le aziende di credito sono tenute ad indicare nelle distinte di versamento di cui al primo comma del presente articolo il proprio « codice versante », utilizzando a tal fine il medesimo codice di azienda riportato nelle attestazioni.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato devono rilasciare quietanze separate a fronte di versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega di cui al presente articolo, le dipendenze capofila devono tenere distintamente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi specifici conti e conservare in ordine cronologico le copie degli attestati nonché le quietanze o gli estratti dei vaglia del tesoro, le eventuali ricevute di versamento in conto corrente postale e le distinte di versamento previste dall'art. 5.

I predetti documenti devono essere conservati per i dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Il Ministero delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere alla emissione di specifici mandati commutabili in quietanza d'entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Art. 5.

All'atto del versamento, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento ed un estratto di essa.

Per le operazioni effettuate in Sicilia la distinta di versamento in uso nel restante territorio dello Stato (modello 124) è sostituita dalle speciali distinte conformi all'allegato 4 al decreto ministeriale 1° ottobre 1982, integrate con le indicazioni delle disposizioni legislative che regolano il versamento di cui all'art. 1 del presente decreto; non va compilata la parte del modello relativa alla specificazione se trattasi di versamento a titolo di acconto o di saldo.

Tali speciali distinte devono essere redatte a ricalco dall'azienda di credito delegata in almeno quattro copie, delle quali:

la prima, dopo l'apposizione del visto da parte della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve essere trattenuta agli atti dell'azienda;

la seconda deve essere utilizzata direttamente dall'azienda per la predisposizione del supporto magnetico;

la terza, debitamente vistata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, viene inviata da quest'ultima giornalmente alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato, per gli adempimenti di sua competenza;

la quarta, regolarmente vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato, è trattenuta agli atti della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per i versamenti effettuati in Sicilia, rilasciano all'azienda versante:

a fronte di versamenti Irpef:

la prima copia della speciale distinta;

un estratto del vaglia del tesoro concernente il riversamento dei predetti importi al locale ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

a fronte di versamenti Ilor:

la prima copia della speciale distinta;

la quietanza dell'86,40 % dell'importo versato spettante allo Stato;

un estratto della quietanza;

un estratto del vaglia del tesoro concernente il riversamento al locale ufficio provinciale della cassa regionale siciliana dell'importo spettante alla regione Sicilia, pari al residuo 13,60 %;

Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'Ilor allo Stato ed alla regione Sicilia devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle 5 lire.

Nel caso di versamenti eseguiti a mezzo conto corrente postale dovrà essere utilizzato il modello CH/8 nella cui causale di versamento dovranno riportarsi, con timbro conforme al tracciato di cui al punto 2) dell'allegato 3, le indicazioni risultanti.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i documenti di cui ai precedenti commi soltanto dopo la ricezione della speciale distinta di versamento compilata dall'azienda.

Art. 6.

L'azienda di credito è tenuta a registrare su appositi supporti magnetici, distinti da quelli di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1982, i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

Devono essere registrati separatamente, su supporti distinti, i dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe conferite entro il 30 novembre 1982, quelli relativi alle deleghe conferite entro il 30 giugno 1983, e quelli relativi alle deleghe conferite entro il 31 maggio 1984, includendo nel supporto relativo a quest'ultima scadenza anche le deleghe conferite tardivamente, rispetto al 31 maggio 1984.

I supporti devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette entro la fine del quarto mese successivo a quello di scadenza dei termini sopra indicati.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto.

Qualora il contribuente intenda estinguere anticipatamente una o più rate, deve conferire separate deleghe per ciascuna scadenza.

L'azienda di credito abilitata allo svolgimento del servizio deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro i quindici giorni successivi all'attivazione del servizio con il ricevimento della prima delega nel corso di ciascun anno, il proprio codice desunto dal « Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale », gestito dall'Associazione bancaria italiana, nonché i dati identificativi dell'ente incaricato della predisposizione dei supporti meccanografici.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro venti giorni dalla data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal citato « Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale », le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti.

Nel caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nel precedente comma, le aziende di credito interessate devono darne notizia, entro venti giorni dalla data di variazione, direttamente al predetto centro informativo.

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al quinto comma sono contenute nell'allegato 6 al presente decreto.

Art. 7.

Per il controllo e le attribuzioni demandati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie provinciali dello Stato ed alle intendenze di finanza, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982.

Qualora i controlli effettuati sui supporti magnetici da parte del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette evidenzino unità di registrazione errate, su richiesta di detto centro l'azienda di credito deve predisporre un supporto magnetico integrativo contenente le sole unità di registrazione segnalate, opportunamente corrette.

Il predetto centro informativo può altresì richiedere, anche per supporti privi di errori, un invio integrativo per la fornitura dei dati anagrafici e di residenza di quei contribuenti il cui numero di codice fiscale, pur avendo il carattere di controllo corretto, non è presente negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

Per particolari e motivate esigenze, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette può richiedere l'integrale sostituzione di specifici supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

ALLEGATO 1/1

IRPEF

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÁ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

IRPEF .000

ILOR .000

(in lettere) .000 (in cifre)

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento giorno mese anno

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(centro elaborazione dati)

ALLEGATO 1/2

ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

IRPEF	.000
ILOR	.000

(in lettere)	.000 (in cifre)

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento (giorno mese anno)

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(centro elaborazione dati)

ALLEGATO 1/3

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di Credito

ATTESTA

che, con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato quale

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	VERSAMENTO IN TRE RATE	VERSAMENTO IN SEI RATE	
☐	☐ prima rata	☐ prima rata	☐ quarta rata
	☐ seconda rata	☐ seconda rata	☐ quinta rata
	☐ terza rata	☐ terza rata	☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire .000

a titolo di ILOR l'importo di Lire .000

per un ammontare complessivo di Lire

(in lettere) .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti leggi.

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento (giorno mese anno)

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/4

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÁ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di Credito

ATTESTA

che, con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato quale

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
☐

VERSAMENTO IN TRE RATE
☐ prima rata
☐ seconda rata
☐ terza rata

VERSAMENTO IN SEI RATE
☐ prima rata
☐ seconda rata
☐ terza rata
☐ quarta rata
☐ quinta rata
☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire .000

a titolo di ILOR l'importo di Lire .000

per un ammontare complessivo di Lire

(in lettere) .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti leggi.

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento (giorno mese anno)

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/5

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÁ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

La sottoscritta Azienda di Credito

ATTESTA

che, con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato quale

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	VERSAMENTO IN TRE RATE	VERSAMENTO IN SEI RATE	
☐	☐ prima rata	☐ prima rata	☐ quarta rata
	☐ seconda rata	☐ seconda rata	☐ quinta rata
	☐ terza rata	☐ terza rata	☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire .000

a titolo di ILOR l'importo di Lire .000

per un ammontare complessivo di Lire

(in lettere) .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato entro i termini previsti dalle vigenti leggi.

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento giorno mese anno

SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

ALLEGATO 3

1) *Causali da riportare nei bollettini di versamento in c/c postale mod. ch-8-quater AUT*:

per i versamenti concernenti l'IRPEF

|_|_|_|_| Codice ABI Azienda di Credito

Da versare al Bilancio di entrata:

Esercizio finanziario 19. . . Capo VI Capitolo 1030

Autoliquidazione IRPEF da dichiarazione integrativa . . . art. 1

per i versamenti concernenti l'ILOR

|_|_|_|_| Codice ABI Azienda di Credito

Da versare al Bilancio di entrata:

Esercizio finanziario 19. . . Capo VI Capitolo 1030

Autoliquidazione ILOR da dichiarazione integrativa . . . art. 5

2) *Causali da riportare nei bollettini di versamento in c/c postale mod. ch-8-quater AUT*:

per i versamenti in Sicilia:

Versamento di cui alla distinta speciale n. . . . del . . .

Inoltrata in data odierna per

☐ Autoliquidazione IRPEF da dichiarazione integrativa

☐ Autoliquidazione ILOR da dichiarazione integrativa

Le causali vanno completate con i dati richiesti, contrassegnando, inoltre, con una x, la casella competente.

ALLEGATO 4

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

lunghezza del record logico = 97 bytes;

lunghezza del record fisico = 3395 bytes;

fattore di bloccaggio = 35 records logici.

Non è ammessa la presenza di labels, nè standard nè non standard.

Al contenitore di ogni supporto deve essere apposta un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 5.

Il supporto può contenere informazioni relative a più aziende di credito; non è consentito il frazionamento dei dati di una stessa azienda di credito su diversi supporti quando gli stessi contengono informazioni relative a più aziende. Tutti i dati relativi agli ordini di pagamento ricevuti ed ai conseguenti due versamenti IRPEF e ILOR effettuati costituiscono la « UNITÁ DI REGISTRAZIONE » e pertanto devono essere necessariamente registrati sul medesimo supporto.

L'insieme di tutte le « unità di registrazione » costituisce il « file », che deve essere ordinato, con riferimento ai campi esplicitati al successivo paragrafo A, per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento: « chiave identificativa » della « unità di registrazione », progressivo di delega e tipo di record.

L'azienda o lente che produce i supporti, deve condensare il « file » su un numero minimo di nastri magnetici compatibilmente con quanto sopra precisato.

A) *Contenuto della* « UNITÁ DI REGISTRAZIONE ».

Ciascuna « unità di registrazione » è caratterizzata dalla presenza di una « chiave identificativa » formata dai seguenti campi: codice azienda, codice dipendenza capofila, codice scadenza e progressivo di « unità di registrazione ». Tale chiave deve essere riportata su ciascun record costituente la « unità di registrazione » e deve contraddistinguere la stessa in modo univoco nell'ambito dell'intera fornitura di dati relativi ai pagamenti d'imposta mediante delega conseguenti alla dichiarazione integrativa.

Ciascuna « unità di registrazione » è composta dai seguenti tipi di record:

1) Record-versamento « IRPEF/ILOR »;

2) Record-riscossione « contabile »;

3) Record-riscossione « anagrafico persona fisica » ovvero record-riscossione « dati identificativi società »; in relazione alla natura del contribuente cui è riferito il record « riscossione contabile »;

4) Record-riscossione « residenza contribuente ».

I records di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati nei casi in cui il numero di codice fiscale presente nel record-riscossione contabile, abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976. Tali records vanno altresì registrati nei casi in cui la delega contenga un'importo relativo all'IRPEF e il numero di codice fiscale sia costituito da una espressione numerica di undici caratteri con le tre cifre dall'ottava alla decima di valore compreso tra 001 e 095, estremi inclusi.

Qui di seguito sono elencate per ciascun record costituente la « unità di registrazione » le informazioni che devono essere ivi riportate; per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento « IRPEF-ILOR »: contiene i dati relativi alla operazione di versamento IRPEF e alla operazione di versamento ILOR effettuate presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza capofila (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza capofila che ha effettuato i due versamenti IRPEF e ILOR;

c) codice periodo (9÷9, 1, D.E.):

vale 1 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 10 novembre-30 dicembre 1982;

vale 2 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 1° febbraio-28 marzo 1983;

vale 3 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 1° giugno-1° agosto 1983;

vale 4 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 1° novembre-30 dicembre 1983;

vale 5 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 1° febbraio-29 marzo 1984;

vale 6 per i versamenti relativi a deleghe conferite nel periodo 2 maggio-2 luglio 1984;

d) progressivo di « unità di registrazione » (10÷12, 3, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa dipendenza capofila e della stessa scadenza di ricezione deleghe. Vale 1 per la prima « unità di registrazione » e si incrementa di un'unità per ogni successiva « unità di registrazione »;

e) progressivo di delega (13 ÷ 17, 6, D.E.): vale sempre zero;

f) tipo di record (19÷19, 1, D.E.): vale sempre 1;

g) data dei versamenti IRPEF e ILOR (20÷25, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. E' quella trascritta sulle due quietanze in caso di versamento diretto; è quella riportata sui bollettini di c/c postale in caso di versamento effettuato presso l'ufficio postale; è quella del visto delle speciali distinte per i versamenti effettuati direttamente presso le tesorerie provinciali della Sicilia;

h) codice tesoreria (26 ÷ 28, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale sono stati effettuati i versamenti;

i) numero di quietanza IRPEF (29÷34, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento IRPEF rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato, ovvero numero progressivo riportato sulla speciale distinta;

l) importo IRPEF versato (35÷44, 10, D.E.): importo del versamento IRPEF effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante, espresso in migliaia di lire;

m) numero deleghe IRPEF (45÷50, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento IRPEF;

n) numero di quietanza ILOR (51÷56, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento ILOR rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato, ovvero numero progressivo riportato sulla speciale distinta;

o) importo ILOR versato (57÷66, 10, D.E.): importo del versamento ILOR effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante, espresso in migliaia di lire;

p) numero deleghe ILOR (67÷72, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento ILOR;

q) totale deleghe (73÷78, 6, D.E.): numero totale di deleghe ricevute a fronte delle quali sono stati effettuati i versamenti IRPEF ed ILOR;

r) filler (79÷97, 19, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione « contabile »: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) « chiave identificativa » della « unità di registrazione » (1÷12, 12, D.E.);

b) progressivo di delega (13÷18, 6, D.E.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Vale 1 per la prima delega e si incrementa di un'unità per ogni successiva delega;

c) tipo di record (19÷19, 1, D.E.): vale sempre 2;

d) data delega (20÷25, 6, D.E.): è la data espressa in giorno, mese ed anno in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

e) codice dipendenza delegata (26÷29, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega;

f) codice fiscale (30÷45, 16, A.N.): numero di codice fiscale del contribuente, riportato sulla delega. In caso di codice fiscale provvisorio o di soggetto diverso dalle persone fisiche, occorre allineare a destra le 11 cifre che lo costituiscono e riempire con zeri i rimanenti 5 bytes di sinistra;

g) imposta IRPEF (46÷53, 8, D.E.): importo pagato dal contribuente per l'IRPEF, espresso in migliaia di lire;

h) imposta ILOR (54÷61, 8, D.E.): importo pagato dal contribuente per l'ILOR, espresso in migliaia di lire;

i) numero rata (62÷62, 1, D.E.): identifica il tipo di versamento e il numero di rata contrassegnato dal contribuente sulla delega. Può assumere uno tra i seguenti valori:

vale zero per il versamento in unica soluzione;
vale 1 per la prima rata del versamento in tre rate;
vale 2 per la seconda rata del versamento in tre rate;
vale 3 per la terza rata del versamento in tre rate;
vale 4 per la prima rata del versamento in sei rate;
vale 5 per la seconda rata del versamento in sei rate;
vale 6 per la terza rata del versamento in sei rate;
vale 7 per la quarta rata del versamento in sei rate;
vale 8 per la quinta data del versamento in sei rate;
vale 9 per la sesta rata del versamento in sei rate;

l) filler (63 ÷ 97, 35, D.E.): vale sempre zero.

3) Record-riscossione « anagrafico persona fisica »: contiene i dati anagrafici della persona fisica che ha conferito la delega; deve essere riportato quando si verifichino le condizioni esposte al secondo comma del presente paragrafo A:

a) chiave identificativa della « unità di registrazione » (1÷12, 12, D.E.);

b) progressivo di delega (13÷18, 6, D.E.): assume lo stesso valore del rispettivo campo del record-riscossione « contabile » cui esso si riferisce;

c) tipo di record (19÷19, 1, D.E.): vale sempre 3;

d) cognome (20÷43, 24, A.);

e) nome (44÷63, 20, A.);

f) sesso (64÷64, 1, A.): vale M o F;

g) data di nascita (65÷70, 6, D.E.): è espressa in giorno mese ed anno;

h) comune nascita (71÷95, 25, A.);

i) provincia di nascita (96÷97, 2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente.

3') Record-riscossione « dati identificativi società »: contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega; deve essere riportato quando si verifichino le condizioni esposte al secondo comma del presente paragrafo A:

a) chiave identificativa della « unità di registrazione » (1÷12, 12, D.E.);

b) progressivo di delega (13÷18, 6, D.E.): assume lo stesso valore del rispettivo campo del record-riscossione « contabile » cui esso si riferisce;

c) tipo di record (19÷19, 1, D.E.): vale sempre 4;

d) ragione sociale (20÷79, 60, A.N.);

e) filler (80÷97, 18, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione « resistenza contribuente »: contiene i dati riguardanti il domicilio fiscale del contribuente, sia esso persona fisica o società, che ha conferito la delega; deve sempre seguire il record-riscossione « anagrafico persona fisica » ovvero il record-riscossione « dati identificativi società »:

a) chiave identificativa della « unità di registrazione » (1÷12, 12, D.E.);

b) progressivo di delega (13÷18, 6, D.E.): assume lo stesso valore del rispettivo campo del record-riscossione « contabile » cui esso si riferisce;

c) tipo di record (19÷19, 1, D.E.): vale sempre 5;

d) comune di residenza (20 ÷ 44, 25, A.);

e) provincia di residenza (45÷46, 2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di residenza del contribuente;

f) indirizzo (47÷81, 35, A.N.): via e numero civico;

g) filler (82÷97, 16, D.E.): vale sempre zero.

A.1) *Unità di registrazione per versamenti compensativi.*

I versamenti effettuati dalla azienda di credito a compensazione di eventuali versamenti carenti vanno registrati nel « file » con una particolare unità di registrazione costituita dal solo record versamento IRPEF/ILOR. Le informazioni da riportare su tale record sono identiche a quelle del versamento normale ad eccezione dei campi: « Numero deleghe IRPEF », « Numero deleghe ILOR » e « Totale deleghe » che vanno impostati a zero.

B) *Contenuto di ciascun supporto magnetico.*

L'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero « file » o parte di esso, deve essere preceduto da un RECORD INIZIALE di nastro e seguito da un RECORD FINALE di nastro, aventi il seguente contenuto informativo:

1) Record iniziale di nastro:

a) filler (1÷19, 19, D.E.): vale sempre zero;

b) codice centro elaborazione dati (20÷23, 4, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha predisposto ed inviato il supporto magnetico;

c) data di scadenza (24÷29, 6, D.E.): data di scadenza delle operazioni di cui al secondo comma dell'art. 6;

d) numero nastri (30÷31, 2, D.E.): numero di nastri su cui è registrato il « file »;

e) progressivo di nastro (32÷33, 2, D.E.): numero d'ordine del nastro;

f) tipo di invio (34÷34, 1, D.E.):
vale zero per invio originale;
vale 1 per invio integrativo;

g) filler (35÷97, 63, D.E.): vale sempre zero.

2) Record finale di nastro:

a) filler (1÷19, 19, D.E.): vale tutti nove;

b) codice centro elaborazione dati (20÷23, 4, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha predisposto ed inviato il supporto magnetico;

c) numero records-versamento « IRPEF/ILOR » (24÷29, 6, D.E.): numero dei records versamento IRPEF/ILOR presenti nel supporto magnetico;

d) numero records-riscossione « contabile » (30÷36, 7, D.E.): numero di records riscossione contabile presenti sul supporto magnetico;

e) numero records anagrafici (37÷43, 7, D.E.): numero di records riscossione « contabile » a fronte dei quali sono stati forniti i records anagrafici e di residenza;

f) numero aziende (44÷48, 5, D.E.): numero di aziende di credito presenti nel supporto magnetico;

g) filler (49÷97, 49, D.E.): vale sempre zero.

ALLEGATO 5

Destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette
Via Mario Carucci, 99 - 00142 Roma

Mittente: ______________________ |_|_|_|_|
(denominazione centro elaborazione dati) codice

Oggetto: Dati di autotassazione da dichiarazione integrativa
scadenza: 30-11-82 ☐, 30-6-83 ☐, 31-5-84 ☐,
numero di supporti |_|_|
progressivo di supporto |_|_|
invio originale ☐ integrativo ☐
densità di registrazione: 1600 ☐ 6250 ☐

ALLEGATO 6

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO DA INOLTRARE AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il modulo riportato in allegato 6/1 deve essere compilato a cura delle aziende di credito per segnalare al Centro informativo di avere iniziato lo svolgimento del servizio per le operazioni di autotassazione IRPEF/ILOR da dichiarazione integrativa in relazione alle scadenze di cui al secondo comma dell'art. 6.

ALLEGATO 6/1

MODULO DI SEGNALAZIONE DI INIZIO OPERAZIONI DI AUTOTASSAZIONE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

CENTRO INFORMATIVO
della « Direzione » Generale delle II.DD.
via Mario Carucci, 99
00142 ROMA

La sottoindicata azienda

|______________________________|
(Denominazione)

con sede in:

|________|_|________|__|_|
(Comune) (Prov.) (Via) (N. civico) (Cap)

comunica di aver ricevuto deleghe per il pagamento delle imposte (IRPEF/ILOR) relativamente alla scadenza: 30 novembre 1982 ☐, 30 giugno 1983 ☐, 31 maggio 1984 ☐ (barrare la casella che interessa).

La predisposizione del supporto meccanografico è curata dal centro elaborazione dati:

|______________________________|
(Denominazione)

con sede in:

|________|_|________|__|_|
(Comune) (Prov.) (Via) (N. civico) (Cap)

Il centro elaborazione dati cura i contatti col centro informativo della direzione generale delle imposte dirette mediante il sig.:

|__________|______|__/__|
(Cognome) (Nome) (Pref.) (Telefono)

Codici:

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Codice ABI della Azienda di Credito — Codice centro elaborazione dati

Data . . . .

(5317)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1982, n. **810**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare dai signori Angelo, Giuseppe, Rosalia, Vittoria e Guido Lamberti, come da atto preliminare di vendita 15 luglio 1981, redatto a rogito dott. Giuseppe Ramondelli, notaio in Roma, al complessivo convenuto prezzo di lire 850.000.000, un complesso immobiliare sito in Napoli, via Gramsci, 5 (già viale Elena n. 5), consistente in un appartamento composto di 16,5 vani catastali per una superficie totale di mq 606 circa, di un vano cantina e di un locale sottotetto, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 31901, sezione CHI, foglio 19, particella 160 sub 16, da destinare a sede di propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1982
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 373

DECRETO 30 settembre 1982, n. **811**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1982
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 64

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2689/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 2690/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 2691/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2692/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2693/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2694/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2695/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2696/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2697/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2698/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2699/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 211 del 20 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 285 *dell'8 ottobre* 1982.

(264/C)

Regolamento (CEE) n. 2700/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, recante modifica provvisoria del regolamento (CEE) n. 765/82 che stabilisce per il 1982 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 2701/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che istituisce per il 1982 una convenzione in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 2702/82 della commissione, dell'8 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2703/82 della commissione, dell'8 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2704/82 della commissione, del 7 ott bre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali app cabili al pentaeritritolo, della sottovoce 29.04 C ex I della tarif doganale comune, originario del Cile beneficiario delle preferen tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Cc siglio.

Regolamento (CEE) n. 2705/82 della commissione, del 7 ott bre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali app cabili alla melamina, della sottovoce 29.35 ex Q della tarif doganale comune, originaria del Kuwait beneficiario delle pı ferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/ del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2706/82 della commissione, del 7 ott bre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali app cabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex della tariffa doganale comune, originari della Colombia ber ficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CE n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2707/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovi in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2708/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati meml degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2709/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applic bile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regoalmeno (CEE) n. 2710/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'e mento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciatu originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2711/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'e mento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciatu originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2712/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucche bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2713/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione del zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2714/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esp tati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2715/82 della commissione, dell'8 ot bre 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forr di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 9 *ottobre* 1982.

(265/C)

Regolamento (CEE) n. 2716/82 della commissione, dell'11 ot bre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai reali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o segala.

Regolamento (CEE) n. 2717/82 della commissione, dell'11 ot bre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'i portazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2718/82 della commissione, dell'11 ot bre 1982, relativo al rilascio, per il quarto trimestre 1982, titoli di esportazione per carni bovine che beneficiano di trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 12 *ottobre* 1982.

(266/C)

Regolamento (CEE) n. 2719/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2720/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2721/82 della commissione, dell'11 ottobre 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2722/82 della commissione, dell'11 ottobre 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 2723/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita.

Regolamento (CEE) n. 2724/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2725/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III, C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2726/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A II della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2727/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2728/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2729/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2669/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2730/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2731/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2732/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2627/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 279 del 1° ottobre 1982.

Pubblicati nel n. L 289 *del* 13 *ottobre* 1982.

(267/C)

Regolamento (CEE) n. 2733/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2734/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2735/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2736/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2737/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2738/82 della commissione, dell'11 ottobre 1982, relativo alla classificazione delle merci della sottovoce 48.01 C II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2739/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di granturco all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2740/82 della commissione, del 12 ottobre 1982, relativo alla fornitura di riso a grani lunghi all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2741/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Nepal a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 2742/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2743/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, relativo al rilascio di titoli d'importazione per prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, in conformità del regolamento (CEE) n. 2655/82.

Regolamento (CEE) n. 2744/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2745/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la settima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2746/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2747/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2583/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 275 del 25 settembre 1982.

Pubblicati nel n. L 290 *del* 14 *ottobre* 1982.

(268/C)

Regolamento (CEE) n. 2748/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2749/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2750/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Decisione n. 2751/82/CECA della commissione, del 6 ottobre 1982, che modifica la decisione n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2752/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 luglio 1982.

Regolamento (CEE) n. 2753/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/81 per quanto concerne le esportazioni di olio d'oliva verso la Polonia

Regolamento (CEE) n. 2754/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2755/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2756/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2757/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2758/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2759/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2760/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2761/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2762/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2763/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2764/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 291 *del* 15 *ottobre* 1982.

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2765/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2766/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2767/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2768/82 della commissione, del 14 ottobre 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2769/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Regolamento (CEE) n. 2770/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2771/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82.

Regolamento (CEE) n. 2772/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2773/82 della commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2774/82 della commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 292 *del* 16 *ottobre* 1982.

(270/C)

Regolamento (CEE) n. 2775/82 della commissione, del 18 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2776/82 della commissione, del 18 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2777/82 della commissione, del 18 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2778/82 della commissione, del 18 ottobre 1982, che modifica, per quanto riguarda talune date, il regolamento (CEE) n. 2655/82 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei Paesi terzi, ad eccezione della Tailandia, e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2779/82 della commissione, del 18 ottobre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2669/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Pubblicati nel n. L 293 *del* 19 *ottobre* 1982.

(271/C)

Regolamento (CEE) n. 2780/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2781/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2782/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2487/82 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 2783/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche del raccolto 1982 detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2784/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/31 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2785/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che modifica e completa il regolamento (CEE) numero 2295/82 per quanto riguarda i filati di cotone (categoria 1) originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2786/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2787/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2788/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 20 *settembre* 1982.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 2789/82 del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che proroga il dazio antidumping provvisorio sui pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2790/82 del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/79 relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concesso nel quadro del sistema monetario europeo.

Regolamento (CEE) n. 2791/82 del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2764/75 che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati e del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2792/82 del Consiglio, del 19 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2793/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2794/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2795/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2796/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2797/82 della commissione, del 19 ottobre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2798/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2799/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2800/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2801/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2802/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1982 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2803/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2804/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2805/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2806/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2807/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Pubblicati nel n. L 295 *del* 21 *ottobre* 1982.

(273/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Isernia

Con D.A. 17 settembre 1982, n. 2870, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 6609 sito lungo i km 179+000 e 180+000 della strada statale n. 17 «Appulo Sannitica» nel terreno del comune di Isernia e identificato nel foglio n. 34 particelle 512 e 513 dei registri catastali del succitato comune di Isernia.

(5294)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio produttori latte», in Sulmona

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1982 i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio produttori latte», in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 15 dicembre 1982.

(5298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 3 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1462,550	1462,550	1462,70	1462,550	1462,50	1462,50	1462,450	1462,550	1462,550	1462,55
Dollaro canadese	1196,800	1196,800	1197 —	1196,800	1193,25	1196,75	1196,560	1196,800	1196,800	1196,80
Marco germanico	573 —	573 —	572,90	573 —	572,60	573 —	572,980	573 —	573 —	573 —
Fiorino olandese	527,210	527,210	527 —	527,210	527,20	527,20	527,300	527,210	527,210	527,20
Franco belga	29,603	29,603	29,60	29,603	29,60	29,55	29,598	29,603	29,603	29,60
Franco francese	203,300	203,300	203,70	203,300	203,55	203,20	203,550	203,300	203,300	203,30
Lira sterlina	2457,800	2457,800	2458,50	2457,800	2457,10	2457,70	2458,500	2457,800	2457,800	2457,80
Lira irlandese	1950 —	1950 —	1953 —	1950 —	1951 —	—	1949 —	1950 —	1950 —	—
Corona danese	163,360	163,360	163,55	163,360	162,25	163,35	163,390	163,360	163,360	163,35
Corona norvegese	202,120	202,120	202,20	202,120	202,20	202,10	202,180	202,120	202,120	202,10
Corona svedese	196,580	196,580	196,80	196,580	196,75	196,60	196,600	196,580	196,580	196,60
Franco svizzero	665,810	665,810	666,40	665,810	664,50	665,80	666,200	665,810	665,810	665,80
Scellino austriaco	81,590	81,590	81,73	81,590	81,50	81,60	81,629	81,590	81,590	81,60
Escudo portoghese	16,050	16,050	16,15	16,050	16 —	16,05	16,050	16,050	16,050	16,05
Peseta spagnola	12,492	12,492	12,48	12,492	12,50	12,50	12,510	12,492	12,492	12,49
Yen giapponese	5,291	5,291	5,27	5,291	5,29	5,30	5,290	5,291	5,291	5,29
E.C.U.	1348,440	1348,440	—	1348,440	—	—	1348,440	1348,440	1348,440	—

Media dei titoli del 3 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	81,375
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	77,550
» 9 % » » 1975-90	73,375
» 9 % » » 1976-91	72,200
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,175
» » » » 1-11-1981/83	99,650
» » » » 1-12-1981/83	99,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,775
» » » » 1- 4-1981/84	99,175
» » » » 1- 6-1981/84	99,050
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,525
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,350
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,400
» » » 12 % 1- 1-1984	92,875
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 18 % 1- 4-1984	99,475
» » » 12 % 1-10-1984	89,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1462,500
Dollaro canadese	1196,680
Marco germanico	572,990
Fiorino olandese	527,255
Franco belga	29,600
Franco francese	203,425
Lira sterlina	2458,150
Lira irlandese	1949.500
Corona danese	163,375
Corona norvegese	202,150
Corona svedese	196,590
Franco svizzero	666,005
Scellino austriaco	81,609
Escudo portoghese	16,050
Peseta spagnola	12,501
Yen giapponese	5,290
E.C.U.	1348,440

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 4 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1475,45	1475,45	1475,50	1475,45	—	1475,40	1475,55	1475,45	1475,45	1475,45
Dollaro canadese	1206,50	1206,50	1207 —	1206,50	—	1206,45	1207 —	1206,50	1206,50	1206,50
Marco germanico	573,35	573,35	573,50	573,35	—	573,30	573,3	573,35	573,35	573,35
Fiorino olandese	527,21	527,21	527,25	527,21	—	527,20	527,30	527,21	527,21	527,20
Franco belga	29,623	29,623	29,62	29,623	—	29,60	29,607	29,623	29,623	29,60
Franco francese	203,27	203,27	203,50	203,27	—	203,25	203,36	203,27	203,27	203,30
Lira sterlina	2460,50	2460,50	2463 —	2460,50	—	2460,45	2461,25	2460,50	2460,50	2460,50
Lira irlandese	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —	—	—	1953 —	1953 —	1953 —	—
Corona danese	163,50	163,50	163,70	163,50	—	163,50	163,49	163,50	163,50	163,50
Corona norvegese	202,25	202,25	202,45	202,25	—	202,20	202,17	202,25	202,25	202,25
Corona svedese	197,18	197,18	197,20	197,18	—	197,15	197,25	197,18	197,18	197,20
Franco svizzero	663,17	663,17	663,60	663,17	—	663,15	663,25	663,17	663,17	663,20
Scellino austriaco	81,707	81,707	81,70	81,707	—	81,65	81,72	81,707	81,707	81,70
Escudo portoghese	16,26	16,26	16,20	16,26	—	16,25	16,25	16,26	16,26	16,26
Peseta spagnola	12,494	12,494	12,50	12,494	—	12,50	12,52	12,494	12,494	12,44
Yen giapponese	5,297	5,297	5,30	5,297	—	5,30	5,296	5,297	5,297	5,29
E.C.U.	1348,44	1348,44	—	1348,44	—	—	1348,95	1348,44	1348,44	—

Media dei titoli del 4 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	81,375
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	77,550
» 9 % » » 1975-90	73,375
» 9 % » » 1976-91	72,200
» 10 % » » 1977-92	77,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	99,750
» » » » 1-12-1981/83	99,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,700
» » » » 1- 4-1981/84	99,200
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,350
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,400
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,775
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1475,50
Dollaro canadese	1206,75
Marco germanico	573,325
Fiorino olandese	527,255
Franco belga	29,615
Franco francese	203,315
Lira sterlina	2460,875
Lira irlandese	1953 —
Corona danese	163,495
Corona norvegese	202,21
Corona svedese	197,215
Franco svizzero	663,21
Scellino austriaco	81,713
Escudo portoghese	16,255
Peseta spagnola	12,507
Yen giapponese	5,296
E.C.U.	1348,95

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 settembre 1982;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Senato confermati in ruolo e a quelli a contratto a tempo indeterminato, nonché ai dipendenti dei Gruppi parlamentari del Senato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso i medesimi, sempreché i suddetti riservatari siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

I posti riservati non assegnati saranno attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati risultati idonei.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30° anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 35 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai candidati che si trovino nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se inoltrate nei termini, pervengano oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente bando, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente se e quali prove facoltative intendono sostenere tra quelle appresso elencate.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 35, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove tecniche e gli esami di lingue.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a due prove preliminari: una di dattilografia ed una di stenografia.

La prova preliminare di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura della durata di 5 minuti con velocità minima di 240 battute al minuto. Detta prova avrà valore eliminatorio per l'ammissione alla successiva prova preliminare di stenografia, che consisterà in un saggio di stenografia sotto dettatura, per la durata di 5 minuti, alla velocità di 60 parole al minuto.

Dalla prova preliminare di dattilografia saranno esonerati i candidati ammessi ad usufruire dei posti riservati che abbiano già superato una prova di idoneità dattilografica presso l'Amministrazione del Senato.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 18 dicembre 1982 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare di dattilografia.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1982, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno superato le due prove preliminari, che hanno valore eliminatorio per l'ammissione al concorso, saranno quindi ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1861 ad oggi;

2) risposta scritta a quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale italiano (nozioni generali), con speciale riguardo alle strutture e alle attribuzioni del Parlamento;

3) due prove dattilografiche di copiatura alla velocità di 260 battute al minuto e due prove dattilografiche di dettatura alla velocità di 290 battute al minuto. Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova di copiatura e della migliore di dettatura.

Tutte le prove di dattilografia (preliminare e di concorso) saranno effettuate su macchine elettriche Olivetti Editor 4.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 21 punti con un minimo di 6 in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere:

4) un colloquio sulla materia che ha formato oggetto della prima prova scritta;

5) un colloquio sulla materia che ha formato oggetto della seconda prova scritta;

6) un colloquio sui sistemi di tenuta degli archivi (nozioni generali);

7) due prove di stenografia della durata di 5 minuti ciascuna alla velocità crescente da 60 a 80 parole al minuto. Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato anche in ciascuna delle prove elencate ai numeri 4), 5), 6) e 7) un minimo di 6 punti e che avranno raggiunto, nel complesso delle 4 prova di esame, un punteggio non inferiore a 28 punti.

Le prove facoltative alle quali saranno sottoposti i candidati in base alla richiesta fatta nella domanda sono: esame scritto ed orale nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola; esame di matematica (aritmetica ed algebra secondo i programmi della scuola secondaria di primo grado - elementi di aritmetica commerciale).

Il superamento di ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutato per non più di 2 punti, con un massimo complessivo di 6 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

La graduatoria definitiva del concorso sarà formata tenuto conto della riserva di posti prevista dal presente bando.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza dei Caprettari n. 76) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 29 ottobre 1982

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza dei Caprettari, 76 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .;

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza);

10) chiede di sostenere le seguenti prove facoltative:

. . . .

. . . .

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . . comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . . .

Allega:

certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado.

(I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente avviso, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva).

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data . . . . . .

(5328)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 settembre 1982;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

trentaquattro addetti ai servizi generali;
otto motociclisti;
sei addetti ai servizi di guardaroba;
nove addetti ai servizi di ristorante e caffetteria;
tre esperti di cucina.

E' sempre in facoltà dell'Amministrazione di adibire tutto il personale così assunto ai servizi generali.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso della licenza di scuola elementare.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono e nei servizi generali, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età, ma non superato — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — per i posti di motociclista il ventiquattresimo anno di età, e per gli altri tipi di posto il trentesimo anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il ventiseiesimo anno per i posti di motociclista ed il trentaduesimo anno per gli altri tipi di posto.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che abbiano prestato servizio con mansioni di addetto ai servizi di guardaroba presso l'Amministrazione del Senato.

I candidati ai posti di motociclista debbono essere in possesso della patente di guida.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di guardaroba debbono aver svolto, per almeno quattro anni, mansioni di addetto alle pulizie e al rassetto dei locali o degli arredi o della biancheria o del vestiario, ovvero debbono aver prestato servizio con mansioni di addetto ai servizi di guardaroba presso l'Amministrazione del Senato.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria debbono aver svolto, per almeno quattro anni, mansioni proprie della qualifica professionale di cameriere.

I candidati ai posti di esperto di cucina debbono aver svolto, per almeno quattro anni, mansioni proprie della qualifica professionale di cuoco.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi generali debbono avere una statura non inferiore a metri 1,75.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate nei termini, pervengano oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;
5) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono e nei servizi generali;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8) il titolo di studio di cui sono in possesso;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) gli eventuali servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il tipo di posto per cui intendono concorrere;
12) di aver svolto, per almeno quattro anni, le mansioni proprie della qualifica per la quale concorrono (solo per i candidati ai posti di esperto di cucina, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi di guardaroba), ovvero di aver svolto mansioni di addetto ai servizi di guardaroba presso l'Amministrazione del Senato.

I candidati ai posti di motociclista debbono dichiarare il possesso della patente di guida.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi generali debbono dichiarare di avere una statura non inferiore a metri 1,75.

I candidati ai posti di esperto di cucina e di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria debbono dichiarare di essere muniti di apposito libretto di idoneità sanitaria, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e relative norme di attuazione.

E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto. Qualora nella domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi al concorso per più tipi di posto, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei tipi di posto indicati.

Coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avranno superato i limiti massimi di età stabiliti per i vari tipi di posto in anni 24 e 30, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione dei predetti limiti di età.

I candidati debbono allegare alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata, un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di guardaroba, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di esperto di cucina debbono certificare lo svolgimento, per un periodo di almeno quattro anni, rispettivamente delle mansioni proprie della qualifica professionale di addetto alle pulizie e al rassetto dei locali o degli arredi o della biancheria o del vestiario, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria o di cuoco, allegando la fotocopia autenticata del libretto di lavoro; per i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici è sufficiente la presentazione di un certificato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, attestante lo svolgimento per almeno quattro anni delle mansioni proprie della qualifica professionale alla quale il candidato concorre; i candidati che abbiano prestato servizio con mansioni di addetto ai servizi di guardaroba presso l'Amministrazione del Senato debbono allegare un certificato attestante il servizio prestato.

I candidati ai posti di motociclista debbono allegare fotocopia autenticata della patente di guida.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi generali debbono allegare un certificato dell'ufficiale sanitario da cui risulti che la loro statura non è inferiore a metri 1,75.

I candidati ai posti di esperto di cucina e di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria debbono allegare fotocopia autenticata dell'apposito libretto di idoneità sanitaria, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e relative norme di attuazione.

I candidati dovranno allegare alla domanda la documentazione, in originale o in fotocopia autenticata, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

A) *Servizi:*

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

B) *Titoli di cultura*:

d) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto, attinente alle mansioni per cui il candidato concorre;

e) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado, e di istituto professionale di

Stato, parificato o legalmente riconosciuto, attinente alle mansioni per cui il candidato concorre;

f) idoneità in concorsi statali per posti attinenti alle mansioni per cui il candidato concorre.

C) *Specializzazioni e qualificazioni*:

g) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere attinenti alle mansioni per cui il candidato concorre, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione attinenti alle mansioni per cui il candidato concorre, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare — anche di leva — attinenti alle mansioni per cui il candidato concorre;

h) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze attinenti alle mansioni per cui il candidato concorre.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito. Sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Le domande, i titoli ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti nonché dei titoli presentati. Potrà, altresì, richiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi due esaminatori esperti per le prove psico-attitudinali ed esaminatori esperti per le prove tecniche.

La commissione esaminatrice procederà, secondo criteri precedentemente stabiliti, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Per l'ammissione alle prove di esame per i posti di motociclista e di addetto ai servizi generali è richiesto un punteggio minimo di 10 punti.

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere prove psico-attitudinali, consistenti nello svolgimento di tests di livello e di personalità volti ad accertare il possesso degli specifici requisiti inerenti alle mansioni della professionalità relativa al tipo di posto per il quale concorrono.

Alle prove psico-attitudinali è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti. Al fine del conseguimento dell'idoneità le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato nelle prove stesse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 18 dicembre 1982 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora, del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove psico-attitudinali.*

Tale comunicazione avrà il valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso od invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1982 muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle prove psico-attitudinali saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente nella risposta a quesiti su nozioni elementari concernenti l'organizzazione dello Stato, con particolare riguardo alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere.

A tale prova è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Al fine del conseguimento dell'idoneità tale prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato in essa un punteggio non inferiore a 14 punti.

I candidati che avranno superato le prove sopra indicate saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono e nei servizi generali e della statura non inferiore a metri 1,75, limitatamente ai tipi di posto per i quali è richiesta.

Coloro che saranno riconosciuti in possesso della idoneità fisica (nonché della statura non inferiore a metri 1,75, limitatamente ai tipi di posto per i quali è richiesta), saranno ammessi a sostenere le seguenti prove:

1) un esperimento pratico in relazione al tipo di posto per il quale concorrono;

2) un colloquio su nozioni concernenti la cultura generale, la storia italiana dal 1861 ad oggi, l'ordinamento dello Stato ed, in particolare, del Senato della Repubblica.

Alla prova di cui al punto 1) verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti; alla prova di cui al punto 2) un punteggio massimo di 20 punti.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità tali prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato nella prova di cui al punto 1) un punteggio non inferiore a 28 punti, e nella prova di cui al punto 2) un punteggio non inferiore a 12 punti e avrà raggiunto, nel complesso delle due prove di esame, un punteggio non inferiore a 42 punti.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punteggi riportati in tutte le prove d'esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di merito, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati, ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei commessi parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle singole graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico iniziale previsto per la carriera di appartenenza. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza dei Caprettari n. 76) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 29 ottobre 1982

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza dei Caprettari, 76
00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, per il seguente tipo di posto: . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della licenza di scuola elementare;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto per il quale concorre e nei servizi generali;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali: . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente: . .);

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .,

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

11) ha svolto per un periodo di anni . . e mesi . mansioni proprie della qualifica di (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di esperto di cucina, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi di guardaroba);

12) è in possesso della seguente categoria di patente . . . rilasciata dalla prefettura di . il . . (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di motociclista);

13) ha una statura non inferiore a metri 1,75 (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi generali);

14) è in possesso del libretto di idoneità sanitaria, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e relative norme di attuazione (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di esperto di cucina e di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo: .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . n. . . (oppure allega fotografia autenticata).

Allega:

1) certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) fotocopia autenticata del libretto di lavoro o certificato attestante lo svolgimento per un periodo di almeno quattro anni delle mansioni proprie della qualifica professionale per la quale si concorre, ovvero certificato attestante lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di guardaroba presso l'Amministrazione del Senato (per i concorrenti ai posti di esperto di cucina, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi di guardaroba);

fotocopia autenticata della patente di guida (per i concorrenti ai posti di motociclista);

certificato dell'ufficiale sanitario da cui risulti una statura non inferiore a metri 1,75 (per i concorrenti ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria e di addetto ai servizi generali);

fotocopia autenticata dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciata ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (per i concorrenti ai posti di esperto di cucina e di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria);

3) diplomi di specializzazione e attestati di altri servizi prestati, di cui alle categorie A), B) e C) indicate nel bando di concorso;

4) elenco dei titoli allegati con l'indicazione delle (o della) categorie A), B) e C) di appartenenza.

Roma, . . .

Firma .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . (indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Recapito telefonico: . . . . .

(5322)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi generali) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato ai militari e ai sottufficiali di truppa e qualifiche corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 settembre 1982;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi generali) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Il concorso è riservato ai militari e ai sottufficiali di truppa e qualifiche corrispondenti che abbiano appartenuto per almeno quattro anni o che appartengano da almeno quattro anni, senza demerito, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato (Amministrazione del Ministero dell'interno).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso della licenza di scuola elementare.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato, avere una statura non inferiore a metri 1,75 e non aver superato — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — il trentesimo anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di apparenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il trentaduesimo anno.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se inoltrate nei termini, pervengano oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nonché una statura non inferiore a metri 1,75;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

8) il titolo di studio di cui sono in possesso;

9) l'Arma o il Corpo al quale abbiano appartenuto senza demerito per almeno quattro anni, o appartengano senza demerito da almeno quattro anni;

10) gli altri eventuali servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 32, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati debbono allegare alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata, un certificato attesante il conseguimento del prescritto titolo di studio e copia del foglio matricolare — rilasciato dall'Arma o Corpo di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi dal termine utile per la presentazione delle domande — dal quale risulti il servizio pre-

stato per almeno quattro anni senza demerito, nonché un certificato dell'ufficiale sanitario da cui risulti che la loro statura non è inferiore a metri 1,75.

I candidati potranno allegare, a corredo della domanda di ammissione al concorso, in originale o in fotocopia autenticata, qualsiasi attestato di specializzazione o di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, di privati, e ogni altro titolo attestante particolari capacità e conoscenze attinenti alle mansioni di commesso parlamentare, nonché fotocopia autenticata della patente di guida posseduta.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Le domande, i titoli ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti, nonché dei titoli presentati. Potrà, altresì, richiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi due esaminatori esperti per le prove psico-attitudinali.

La commissione esaminatrice procederà, secondo criteri precedentemente stabiliti, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere prove psico-attitudinali, consistenti nello svolgimento di tests di livello e di personalità volti ad accertare il possesso degli specifici requisiti inerenti alle mansioni di commesso parlamentare.

A dette prove è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 18 *dicembre* 1982 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove psico-attitudinali.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1982 muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle prove psico-attitudinali saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente nella risposta a quesiti su nozioni elementari concernenti l'organizzazione dello Stato, con particolare riguardo alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere.

A tale prova è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Al fine del conseguimento dell'idoneità tale prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato in essa un punteggio non inferiore a 14 punti.

I candidati che avranno superato le prove sopra indicate saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato e della statura non inferiore a metri 1,75.

Coloro che saranno riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica, nonché della statura non inferiore a metri 1,75, saranno chiamati a sostenere le seguenti prove:

1) un esperimento pratico in relazione alle mansioni di commesso parlamentare;

2) un colloquio su nozioni concernenti la cultura generale, la storia italiana dal 1861 ad oggi, l'ordinamento dello Stato ed, in particolare, del Senato della Repubblica.

Alla prova di cui al punto 1) verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti; alla prova di cui al punto 2) un punteggio massimo di 20 punti.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato nella prova di cui al punto 1) un punteggio non inferiore a 28 punti, e nella prova di cui al punto 2) un punteggio non inferiore a 12 punti e avrà raggiunto, nel complesso delle due prove di esame, un punteggio non inferiore a 42 punti.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punteggi riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di merito, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti.

I documenti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattameno economico iniziale previsto per la carriera di appartenenza.

In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza dei Caprettari, 76) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 29 ottobre 1982

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica Piazza dei Caprettari, 76
00186 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .
residente in . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . (c.a.p. . . .)
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi generali) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della licenza di scuola elementare;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato, ed ha una statuta non inferiore a m. 1,75;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

8) appartiene da n. . . anni, senza demerito, ovvero ha appartenuto per n. . . anni, senza demerito, all'Arma dei carabinieri (o alla Polizia di Stato) con il grado di . . .;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale.

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . ., comprovante tale diritto).

E provvisto del seguente documento d'identità . . . n. . . . (oppure allega foto autenticata).

Allega:

1) certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) copia del foglio matricolare da cui risulti il servizio prestato per almeno quattro anni senza demerito nell'Arma dei carabinieri o nella Polizia di Stato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario dal quale risulti una statura non inferiore a m 1,75;

4) diplomi di specializzazione e attestati in originale o fotocopia autenticata di altri servizi prestati, nonché fotocopia autenticata della patente di guida;

5) elenco dei titoli allegati.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .
(indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Recapito telefonico: . . . .

(5330)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Messina.

Il rettore dell'Università di Messina ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 3):

dottorato di ricerca in « diritto costituzionale italiano e comparato »; sedi consorziate: Catania, Palermo; durata: 3 anni.

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 3):

dottorato di ricerca in « italianistica (letteratura umanistica) »; sedi consorziate: Bari, Perugia, Roma; durata: 3 anni.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 3):

dottorato di ricerca in « fisica »; sedi consorziate: Cosenza. *Curricula* 2: 1) struttura della materia; 2) fisica matematica; durata: 3 anni.

Facoltà di farmacia (posti n. 3):

dottorato di ricerca in farmacognosia; durata: 3 anni.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Messina.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'Università.

(5345)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 305 del 5 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 33, in Nichelino: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di delegato sanitario ed elevazione del numero dei posti.

Unità sanitaria locale n. 61, in Savigliano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di infermiere/a generico/a ed elevazione del numero dei posti presso lo stabilimento ospedaliero civile di carità di Racconigi.

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione-fisiochinesiterapista.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 66.

Interventi in favore del comune di Giulianova per le operazioni di recupero delle salme dei marinai vittime dell'affondamento del motopesca « Angelo Padre ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di sopperire alle necessità conseguenti il recupero delle salme dei marinai periti nell'affondamento del motopesca « Angelo Padre », avvenuto nella notte tra il 4 ed il 5 aprile 1982, interviene con un contributo di lire 200 milioni a favore del comune di Giulianova, da versarsi alla rispettiva tesoreria comunale mediante atto amministrativo da adottare da parte della giunta regionale.

E' fatto obbligo al suddetto comune di destinare la somma esclusivamente al conseguimento della finalità di cui al primo comma. Il comune stesso, ad intervento effettuato, informerà opportunamente la giunta regionale.

Art. 2.

Al relativo onere di lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per competenza e per cassa, del capitolo 700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 e la contestuale istituzione del cap. 703 (Settore n. 7, titolo 1°, sez. VIII, cat. 5ª), denominato « Contributo in favore del comune di Giulianova per il recupero delle salme dei marinai del motopesca "Angelo Padre" », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di pari importo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **67.**

Contributo all'associazione culturale « Centro studi dannunziani », in Pescara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze finanziarie richieste per le manifestazioni culturali annualmente programmate per valorizzare la figura di G. D'Annunzio in rapporto con la sua terra d'origine, assegna con la presente legge un contributo di lire 30 milioni all'associazione denominata « Centro studi dannunziani » con sede in Pescara.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1982, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890, partita n. 1 dell'elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 è istituito ed iscritto nel sett. 6, tit. I, ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 1, il cap. 648 denominato « Contributo all'associazione culturale "Centro studi dannunziani" con sede in Pescara » con lo stanziamento di competenza di L. 30.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **68.**

Modifica della legge regionale 24 novembre 1981, n. 52, recante: « Promozione dell'educazione sanitaria e sportiva e tutela delle attività sportive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 52, è sostituito dal seguente: « Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza e della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di appello, nominata dal consiglio regionale e composta da:

a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

c) un medico specialista o docente in cardiologia;

d) un medico specialista o docente in ortopedia;

e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **69.**

Istituzione di un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali attribuite ai comuni e non finanziate direttamente dallo Stato, viene assicurato dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale di cui al successivo art. 2, e dei fondi previsti da leggi regionali specifiche.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione è istituito un fondo unico, denominato « Fondo regionale per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali ».

In tale fondo affluiscono:

1) gli stanziamenti previsti per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza regionale, eventualmente aumentati della percentuale d'incremento annuale a termini di legge;

2) gli stanziamenti previsti per il finanziamento delle funzioni già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, dell'importo corrispondente alle assegnazioni attribuite alla regione Abruzzo ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, decurtate di quelle attribuite alla regione Abruzzo per il finanziamento delle funzioni del soppresso ONPI;

3) eventuali incrementi finanziari con risorse regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 3.

Il fondo regionale di cui al precedente art. 2 viene ripartito tra i comuni per due terzi in ragione della rispettiva popolazione residente, risultante dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa e per un terzo in ragione della rispettiva superficie.

Il relativo riparto viene annualmente operato dalla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario e la erogazione delle quote viene effettuata in rate trimestrali anticipate.

Le assegnazioni di cui al presente articolo sono utilizzate dai comuni senza vincolo di destinazione, nell'ambito delle materie socio-assistenziali ad essi attribuite e la relativa gestione finanziaria viene contabilizzata separatamente.

Art. 4.

I fondi assegnati alla regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il finanziamento delle funzioni del soppresso ONPI, sono annualmente ripartiti dalla giunta regionale tra i comuni, nei quali sono ubicate le strutture residenziali della ex ONPI, in proporzione alla capacità ricettiva delle stesse, per essere destinate alle relative spese di funzionamento.

Art. 5.

Agli oneri di cui al precedente art. 2 si provvede, per l'anno 1982 e successivi, istituendo un apposito capitolo di spesa, alimentato dagli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 dalle leggi regionali 31 agosto 1978, n. 51; 1° agosto 1978, n. 42 e 18 agosto 1978, n. 46; 6 luglio 1977, n. 30 e 15 settembre 1981, n. 47 ed iscritti ai numeri 701, 702 e 706, nonché di quelli iscritti ai numeri 721 e 725 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Alla entrata in vigore della presente legge si procederà, ove necessario, con decreto del presidente della giunta regionale, ad introdurre le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, costituendo il fondo di cui al precedente art. 2 con contemporanea soppressione dei capitoli di spesa, oggetto di confluenze nel fondo stesso.

Art. 6.

Sono abrogate le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **70.**

Rifinanziamento degli interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica, previsti dal titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui al titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, viene autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di L. 3.500.000.000.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal fondo globale iscritto al cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale: in diminuzione . . . . . . L. 3.500.000.000

Cap. 2159. — Dotazione a carico della Regione del fondo di rotazione riguardante interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica: in aumento . . L. 3.500.000.000

La partita n. 9 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1982, è soppressa.

Per gli esercizi futuri, l'entità della spesa è determinata dalle leggi di bilancio a norma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, nell'ambito delle assegnazioni iscritte nel bilancio pluriennale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **71.**

Disciplina dei servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

La regione Abruzzo, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge detta norme per l'organizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

a) decentramento territoriale dei servizi attraverso la realizzazione di una rete regionale di strutture, dipartimentali funzionalmente omogenee miranti ad attuare la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi psichici;

b) riorganizzazione dei presidi di assistenza psichiatrica esistenti nel territorio regionale;

c) definitivo superamento degli ospedali psichiatrici attraverso la loro riconversione;

d) riqualificazione del personale operante nel settore e loro utilizzazione nelle nuove strutture.

Art. 2.

Organizzazione

Nell'ambito di ciascuna unità locale socio-sanitaria devono essere istituiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi a struttura dipartimentale di igiene mentale e assistenza psichiatrica.

Tali servizi, di norma, comprendono:

a) i presidi territoriali per prestazioni ambulatoriali, domiciliari, consultoriali;

b) lo specifico servizio psichiatrico di diagnosi e cura previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, l'ospedale diurno con posti-letto per degenza a tempo parziale;

c) le strutture, ivi comprese quelle realizzate negli ex ospedali psichiatrici pubblici.

Art. 3.
Ambiti operativi

I servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, di cui al secondo comma del precedente art. 2, devono operare nelle seguenti direzioni:

a) interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
b) attività di diagnosi e cura in regime di ricovero volontario e obbligatorio, a tempo pieno e parziale;
c) attività di consulenza specialistica;
d) attività di riabilitazione e di recupero integrale;
e) interventi di emergenza e di pronta disponibilità;
f) studi epidemiologici di settore;
g) didattica per la formazione e aggiornamento del personale sanitario e parasanitario addetto ai servizi e presidi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica.

Dette funzioni sono esercitate in base a schemi di lavoro programmati in modo coordinato ed articolati secondo le necessità della collettività dal competente comitato tecnico di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
Direzione dipartimentale dei servizi di assistenza psichiatrica

Il responsabile del servizio di diagnosi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 10 del 15 febbraio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni per la direzione dei servizi dipartimentali di igiene mentale e di assistenza psichiatrica è coadiuvato da un comitato tecnico-funzionale presieduto dal medesimo responsabile e composto da:

1) il primario della équipe specialistica operante nella unità locale socio-sanitaria o i primari nel caso esistano più équipes;
2) un aiuto e un assistente per ciascuna équipe;
3) uno psicologo;
4) un assistente sociale;
5) tre rappresentanti degli operatori psichiatrici paramedici eletti in apposita assemblea;
6) un rappresentante dell'A.I.O.P., solo se e dove esista una casa di cura privata convenzionata.

Art. 5.
Compiti e responsabilità dei servizi dipartimentali

In ogni unità locale socio-sanitaria il responsabile dei servizi dipartimentali di igiene mentale e di assistenza psichiatrica esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il comitato tecnico di cui al precedente art. 4;
b) predispone gli ordini di servizio al fine di assicurare il funzionamento di tutte le strutture dipartimentali;
c) mantiene il collegamento con i restanti presidi sanitari pubblici e privati convenzionati delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 6.
Pianta organica del servizio dipartimentale di psichiatria e di igiene mentale

La pianta organica dei servizi a struttura dipartimentale, per lo svolgimento dell'attività assistenziale preventiva, curativa e riabilitativa, attraverso strutture ospedaliere (servizio di diagnosi e cura) e strutture extraospedaliere (ambulatori, ospedale diurno, comunità ecc.) deve comprendere:

a) un posto di primario;
b) da uno a tre posti di aiuto;
c) da uno a tre posti di assistente medico;
d) da uno a due posti di psicologo;
e) due posti di assistente sociale e due posti di operatore sociale;
f) due posti di tecnico per l'elettroencefalografia munito dello specifico diploma di « tecnico di elettroencefalografia »;
g) da uno a tre posti di assistente sanitaria;
h) da uno a tre posti di caposala;
i) un posto di infermiere professionale e un posto di ausiliario di assistenza per ogni posto-letto.

L'approvazione della pianta organica dei servizi di cui alla presente legge, da parte dell'assemblea delle unità locali socio-sanitarie, è subordinata ad autorizzazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 7.
Servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura

In ciascuna unità locale socio-sanitaria deve essere istituito lo specifico servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura.

Il numero dei posti letto di cui ciascun servizio deve essere dotato è individuato nel piano sanitario regionale, in ogni caso non superiore a 15 posti letto.

L'attività di diagnosi e cura nel servizio di cui ai precedenti commi è prestata dall'équipe medico-professionale dipartimentale allo scopo di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale.

Il personale addetto al servizio, allorchè opera nell'interno dell'ospedale è tenuto al rispetto delle norme vigenti per l'ordinamento ospedaliero.

Art. 8.
Modalità di intervento nei servizi ospedalieri ed extraospedalieri

Gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonchè gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza a tempo parziale o in regime ambulatoriale, sono attuati, di norma dai presidi psichiatrici territoriali extraospedalieri e presso appositi centri diurni.

Il numero dei posti-letto nei presidi residenziali o semiresidenziali di igiene mentale e di assistenza psichiatrica delle unità locali socio-sanitarie è individuato nel piano sanitario regionale.

L'attività di diagnosi e cura si esplica altresì, ove ricorrano le condizioni di legge, per il trattamento sanitario obbligatorio e volontario presso il servizio psichiatrico ospedaliero, nelle cliniche psichiatriche universitarie, convenzionate ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ovvero presso le case di cura che non siano ad esclusivo indirizzo psichiatrico e che operano in forma integrativa e in regime di convenzione secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale in armonia con quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto della volontà del malato e dei suoi familiari.

Art. 9.
Integrazione dei servizi sociali e sanitari a livello distrettuale

I servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica che operano nel territorio svolgono le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con altre componenti socio-sanitarie, nell'ambito dei servizi facenti capo al distretto o a più distretti sanitari di base.

Art. 10.
Strutture alternative

E' demandato a ciascuna unità locale socio-sanitaria il compito di predisporre il piano di deistituzionalizzazione dei pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici.

Il piano attuativo deve tendere al recupero dei pazienti basato sulla ricostituzione del rapporto interfamiliare attraverso idonei interventi sulle famiglie.

Qualora non sia possibile il reinserimento nell'ambiente familiare del paziente affetto da malattia mentale non alienante, il recupero può avvenire mediante la destinazione dello stesso a gruppi semiprotetti o autonomi, favorendo attività occupazionali e lavorative.

Per la gestione dei servizi socio-assistenziali integrativi di cui al precedente comma tendenti anche a ricercare l'inserimento sociale e lavorativo dei pazienti e ad offrire agli anziani possibilità di assistenza specifica, si provvede con gli appositi fondi destinati dalla Regione allo scopo e assegnati ai comuni con leggi regionali specifiche.

All'assistenza sanitaria dei pazienti con handicap grave o gravissimo, al trattamento terapeutico in condizione di degenza anche di carattere riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, per gravi invalidità o forme patologiche in anziani, si provvede mediante strutture specializzate di lungo-degenza e di riabilitazione non esclusivamente psichiatriche.

Art. 11.
Riconversione

E' demandato alle unità locali socio-sanitarie competenti la predisposizione di piani di riconversione e di ristrutturazione delle attuali strutture di ricovero psichiatrico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 12.
Norme finali e transitorie

I comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie devono istituire i servizi di cui alla presente legge, entro e non oltre novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

A tal fine sono autorizzati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il reperimento o la realizzazione di idonee strutture da destinare ai servizi di cui alla presente legge, e, in particolare, al servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura.

Art. 13.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di carattere sociale di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 10, si provvede utilizzando le somme destinate all'erogazione dei servizi di tutela mentale nell'ambito della quota regionale del fondo sanitario nazionale. L'assegnazione delle somme medesime alle singole unità locali socio-sanitarie per le finalità di cui alla presente legge sarà disciplinata con leggi regionali specifiche in corso (provvidenze in favore degli anziani).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

(5177)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823070)